

Tribunale Bolzano, sez. I, 30 giugno 2020. Giudice Fischer.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. In fatto e cenni processuali.

Il presente procedimento di opposizione trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1642/2018, con il quale questo Tribunale, su ricorso della F. Srl. ordina a X.C. di provvedere al pagamento della somma di € 38.512,45 oltre interessi sino al saldo effettivo, € 250,00 per spese di recupero stragiudiziale ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, nonché spese di lite ivi liquidate. Tale decreto è stato emesso sulla base di ricorso della F. Srl., nel quale quest'ultima espone che sarebbe creditrice della X.C., a causa del mancato saldo della fattura n. 221/2016, per un ammontare pari ad € 36.771,72, emessa a fronte dello svolgimento di attività di assistenza e consulenza relativamente ad un sinistro occorso alla medesima in data 29.9.2010.

La Sig.ra X.C. sarebbe poi tenuta al pagamento in favore di F e F s.r.l. dei costi sostenuti per il recupero del credito vantato che, prima della presente azione, sarebbero ammontati ad € 1.740,73; il totale della somma dovuta ammonterebbe quindi ad € 38.512,45.

Contro il decreto emesso sulla base dello stesso ricorso l'ingiunta interpone tempestiva opposizione con atto di citazione d.d. 2.11.2018.

In detto atto l'opponente contesta la debenza delle spese stragiudiziali liquidate, non trovando il d.lgs. n. 231/2002 applicazione al caso di specie, in quanto non attinente a transazioni commerciali; in subordine, l'opponente contesta la congruità di tale importo.

Inoltre, l'opponente rileva come l'opposta non avrebbe mai richiesto il pagamento delle spese per il recupero del credito e che non sarebbe stata allegata fattura delle relative spese. Parte opponente rappresenta poi, che per mera svista il Giudice della fase monitoria avrebbe intimato il pagamento di una somma a titolo di capitale per € 38.512,45, nonostante la ricorrente quantificasse in € 36.771,72 il medesimo importo, di cui alla fattura n. 221/16, mentre € 38.512,45 corrisponderebbero alla somma degli importi per capitale (36.771,72) e per costi di recupero stragiudiziale (1.740,73), per cui il relativo errore andrebbe emendato. In ordine all'importo capitale richiesto in ricorso per ingiunzione, parte opponente rileva come l'opposta avrebbe omissso di dare atto del fatto che le spese vive per € 4.441,72 indicate nella fattura oggetto dell'ingiunzione le sarebbero già state corrisposte; deposita a riguardo bonifico dd. 09.03.2016 (v. doc. 3 di parte opponente e, inoltre, doc. 4 della stessa opponente).

Infatti, nonostante la contestazione in punto capitale e "rimborso spese" per € 500,00, privo di specificazione, sarebbe apparso corretto alla opponente corrispondere le somme per le anticipazioni indicate nell'anzidetta fattura, concernenti il costo per C.T.U., C.T.P., contributo unificato, marca di bollo e relazione contabile, pari a complessive € 4.441,72.

Pertanto, secondo parte opponente la sua, ipotetica, esposizione debitoria assommerebbe ad € 32.330,00, importo la cui debenza contesta però per vari motivi.

A riguardo l'opponente, riassuntivamente, espone gli antefatti della vicenda, come segue:

Il 29.9.2010 l'anziana X.C. avrebbe subito gravissime lesioni a seguito di un sinistro stradale quale terza trasportata; la figlia della danneggiata avrebbe avuto una nipote acquisita, il cui compagno pareva svolgere attività di patrocinio legale in ambito risarcitorio, per cui lo avrebbe contattato via telefono, chiedendo se avesse potuto tutelare le ragioni della sig.ra X.C..

Costui, tale M.V. di Bologna, avrebbe esposto che si sarebbe potuto occupare personalmente del recupero risarcitorio ed all'uopo nell'ottobre 2010 avrebbe spedito via posta a Bergamo un conferimento di mandato alla figlia dell'opponente, presso la cui abitazione la madre gravemente sofferente avrebbe trascorso una parte della degenza.

Il documento, la cui intestazione avrebbero ritenuto fosse riconducibile al M.V., sarebbe stato sottoscritto dalla opponente quindi rispedito (v. doc. 5 di parte opponente); nel corso del predetto colloquio il M.V., ritenuto persona di fiducia, non avrebbe notiziato né la sig.ra

X.C. ne' la figlia in merito alla propria estraneità alla F. Srl e sul fatto che la trattazione sarebbe stata affidata a soggetti terzi sconosciuti alle due signore.

A prescindere dall'omessa informativa sul reale soggetto gestore della vicenda, il citato documento non avrebbe indicato l'ammontare del compenso spettante al mandatario, demandando pertanto tale quantificazione ad un futuro giudizio di proporzionalità in relazione all'entità del servizio reso in via stragiudiziale ed al risultato ottenuto.

Mai sarebbe intervenuto contatto di sorta, tra il reale titolare dell'Infortunistica F. e l'opponente, con una sola eccezione: nel luglio 2014 presso l'abitazione di Merano della danneggiata un preposto di F. Srl sarebbe bensì comparso, ma non si sarebbe presentato come tale e pertanto l'opponente e suo figlio (presente all'incontro), sarebbero rimasti convinti che la fase stragiudiziale della vertenza fosse stata gestita dal M.V. e che quindi sarebbe proseguita con l'avvocato D., il quale, nel suddetto frangente, si sarebbe presentato presso l'abitazione dell'opponente unitamente al M.V. e ad altro soggetto.

In buona sostanza la sig.ra X.C. avrebbe pensato di trovarsi innanzi un team di avvocati o collaboratori dell'avv. D., il quale, in effetti, si sarebbe presentato quale avvocato che avrebbe proseguito la vertenza, ottenendo quindi (previa spiegazione dell'iniziativa processuale proposta) la sottoscrizione di un mandato ad litem.

In ogni caso sarebbe stato chiaro sin dall'ottobre 2010 che la gestione del sinistro non avrebbe posto particolare difficoltà posto che nell'ipotesi del terzo trasportato si controverterebbe sul solo quantum risarcitorio in virtù delle lesioni sofferte e di spese accessorie, imponendosi la più complessa opera di valutazione del danno in capo al medico legale.

Le missive allegato all'opposizione comproverebbero, infatti, che il servizio reso dalla F. Srl si sarebbe risolto, in buona sostanza, in poche righe standard inoltrate all'assicurazione ed un mero "passaggio di carte" tra danneggiata e l'assicurazione.

Ed invero, a fronte di un'invalidità pesantissima (38% secondo CTU) e nessuna contestazione in punto an debeatur, di fatto F. avrebbe prodotto l'invio di una lettera con invito ad un generico risarcimento dei danni, con successivo inoltro di relazione medico legale alla responsabile civile ed inviti al risarcimento piuttosto che ad un contatto, concludendo il servizio, ottenendo per la "cliente", nel giro di quasi 4 anni (ottobre 2010 – luglio 2014), tre acconti per complessivi € 25.000,00.

In ragione di un tanto la sig.ra X.C. nel luglio 2014 si sarebbe determinata a trasferire la posizione in giudizio conferendo procura ad un avvocato, la cui opera avrebbe assorbito e superato ogni attività dell'infortunistica.

Nel dettaglio, l'opera della F. Srl in favore della sig.ra X.C. sarebbe ricavabile dalla seguente documentazione: - lettera dd. 20/25 ottobre 2010 alla compagnia responsabile civile (UGF Ass.ni) ed al proprietario il veicolo sul quale era trasportata la sig.ra X.C., composta da n. 8 righe, con invito al risarcimento della danneggiata (v. doc.6 di parte opponente);

- comunicazione 08.02.2011 alla cliente con invito a pagare nota pro forma di € 1.000,00 per l'opera prestata, avvisando che l'assicurazione aveva inoltrato un assegno di € 5.000,00 e lettera dd. 3.02.2011 ad UGF con comunicazione che l'importo era trattenuto quale acconto (v. docc. 7-8 di parte opponente);

- comunicazione 27.6.2011 alla cliente con invito a pagare ulteriore nota pro forma per € 1.000,00, inoltrando assegno di acconto per € 5.000,00 (v. doc. 9 di parte opponente);

- lettera standard 02.08.2012 ad UnipolSai di interruzione della prescrizione, cui sarebbe seguita lettera 6.11.2013 di inoltro alla compagnia della relazione medico legale (v. doc. 10 di parte opponente);

- lettera ad UnipolSai 20.02.2014 per un contatto, reiterata con lettera 28.02.2014 (v. doc.11 di parte opponente);

- lettera 02.03.2014 ad Unipol Sai con richiesta di provvisoria per € 100.000,00, con avviso che in caso contrario sarebbe stato incardinato procedimento per ATP (v. doc.12 di parte opponente);

- lettera 13.6.2014 ad UnipolSai con richiesta di contatto (v. doc. 13 di parte opponente);
- lettera di UnipolSai dd. 07.07.2014 per inoltro di assegno di € 15.000,00 (v. doc.14 di parte opponente), rispetto alla quale F. avrebbe chiesto ed ottenuto dalla sig.ra X.C. il pagamento di ulteriori presunte spettanze per € 4.270,00 (v. doc. 15 di parte opponente).

In conclusione, F. avrebbe gestito la vicenda tra il 2010 ed il 2014 ottenendo per la danneggiata l'importo risarcitorio di complessivi € 25.000,00, chiedendo e ricevendo dalla "cliente" un corrispettivo per il servizio reso nella misura di € 6.270,00 (v. docc. 7,9,15 di parte opponente).

L'opponente ritiene quindi, l'esorbitanza di tale compenso (mai pattuito), alla luce dell'opera svolta, nonché del risultato ottenuto, argomentando che per l'attività stragiudiziale svolta neanche un avvocato si vedrebbe riconoscere come congruo un tale compenso.

Parte opponente chiede pertanto, in via riconvenzionale, l'accertamento sulla congruità del compenso percepito dal F. Srl per l'opera stragiudiziale svolta dall'ottobre 2010 al luglio 2014 e la condanna alla restituzione delle somme in eccedenza corrisposte dall'odierna opponente, indicando in € 3.000,00 l'importo da restituire.

A riguardo parte opponente rileva ulteriormente come l'attività sarebbe stata svolta con scarsissimo risultato – in 4 anni € 25.000,00 per ca. 40% di i.p. – e con ingiustificabile allungamento dei tempi di recupero dei danni, ipotizzando che tale ritardo sarebbe forse derivato dall'auspicio di evitare il trasferimento della posizione in giudizio e giungere all'incasso di notevole percentuale su ulteriori somme in punto capitale pagabili in via stragiudiziale.

Parte opponente ritiene che, a tale risultato l'opposta tenterebbe di pervenire comunque, posto che la fattura n. 221/16 su cui fonderebbe l'ingiunzione sarebbe pro quota strettamente correlata ad un incasso - € 130.000,00 nell'anno 2016 – derivante, a suo dire, esclusivamente dall'attività resa da un avvocato in sede giudiziale (a.t.p. incardinato nel settembre 2014, sulla cui risultanza l'assicurazione, nelle more del successivo giudizio ordinario, avrebbe inoltrato offerta reale all'avv. D. ed alla di lui cliente).

Espone ulteriormente l'opponente che il giorno 21.07.2014 sarebbero giunti presso la sua abitazione di Merano tre individui: il M.V., conosciuto all'odierna opponente e ritenuto il soggetto che sino a quel momento avrebbe gestito la vicenda (e ad esso avrebbe ricondotto F.); un altro soggetto che si sarebbe presentato quale avvocato D. Massimo; un terzo soggetto che non avrebbe speso il nome F. Srl.

Nell'occasione l'avv. D. avrebbe fornito chiarimenti sull'iniziativa processuale di un a.t.p.; quindi, tranquillizzata la cliente, fornendo rassicurazioni in ordine al buon esito della vertenza, unitamente agli altri due soggetti avrebbe invitato l'opponente a sottoscrivere una procura ad litem ed altri documenti dichiarati utili all'iniziativa giudiziale.

L'avvocato avrebbe esibito, altresì una nota pro forma chiedendo da subito il pagamento di un acconto per l'assistenza proposta (compenso che gli sarebbe stato tempestivamente pagato).

L'anziana signora avrebbe compreso soltanto più tardi di avere ingenuamente firmato anche un nuovo mandato alla F. Srl, analogo a quello che già avrebbe posseduto al 2010, ma che in aggiunta avrebbe previsto l'impegno a pagare una quota alla mandataria pari al 20% oltre iva sulle somme che le sarebbero state risarcite (v. doc.16 di parte opponente).

Il documento non indicherebbe quale fosse il soggetto nei confronti del quale potesse F. spendere siffatta rappresentanza ed assistenza, così come non indicherebbe con un minimo di specificità l'oggetto del contratto di mandato, nonostante tali indicazioni sarebbero essenziali, anche alla luce del fatto che nel medesimo contesto sarebbero state conferite ad un avvocato le identiche prestazioni di rappresentanza ed assistenza per il recupero del danno.

Nessuna clausola sarebbe stata oggetto di lettura e discussione fra le parti.

L'avv. D. avrebbe poi esibito un preavviso di parcella in acconto, ricevendo tempestiva rimessa di quanto richiesto (€ 2.854,80 – v. doc. 17 di parte opponente).

In ottemperanza del mandato, il 30.09.2014 l'avv. D. avrebbe depositato ricorso per a.t.p. (v. doc.18 di parte opponente); tale procedimento sarebbe proseguito con il deposito di una CTU che avrebbe accertato una invalidità del 38%; l'avv. D., preso atto che nulla avrebbe corrisposto UnipolSai, avrebbe invitato la stessa alla negoziazione assistita, cui avrebbe fatto seguito la notifica di atto di citazione (v. docc. 19, 20 di parte opponente).

Nelle more della prima udienza UnipolSai avrebbe provveduto ad inoltrare all'avv. D. ed alla X.C. una comunicazione di offerta reale di € 130.000,00 “sulla base della quantificazione emersa nell'ATP”, inoltrando all'avvocato il relativo assegno (v. doc. 21 di parte opponente). La F. Srl, con missiva dd. 03.03.2016 avrebbe comunicato all'odierna opponente che presso il loro studio sarebbe stato disponibile un assegno di € 130.000,00, inoltrando al contempo nota pro forma per € 36.771,72 pari al 20% del capitale di € 130.000,00 risarcito, di cui € 4.441,72 per spese vive ed € 500,00 per un non meglio specificato “rimborso spese”.

Tale missiva avrebbe lasciato perplessa l'anziana cliente, avendo essa conferito da quasi due anni un mandato ad un avvocato e pertanto sarebbe stata convinta che fosse quest'ultimo il soggetto deputato a gestire la vertenza ed a renderle il “conto” con adeguata informativa sull'opera prestata, ivi compresi l'esito dell'a.t.p. e l'offerta della compagnia assicuratrice.

Pertanto, con l'ausilio del figlio, la sig.ra X.C. si sarebbe presentata in Bologna presso lo studio dell'avv. D., ottenendo dal professionista la consegna del predetto assegno.

Quasi contestualmente, agitata e preoccupata per quanto stesse avvenendo, si sarebbe rivolta a diverso patrocinio che con missiva dd. 15.04.2016 avrebbe contestato la debenza della fattura n. 221/16, formulando in via meramente transattiva un'offerta di definizione amichevole della vicenda (v. doc. 23 di parte opponente), che però sarebbe rimasta del tutto priva di riscontro; l'opponente avrebbe però provveduto al pagamento delle spese vive indicate in detta nota.

L'avv. D. avrebbe proseguito la vertenza con processo ordinario, chiedendo e ricevendo dalla cliente un secondo acconto per le proprie prestazioni nella misura di € 7.295,60 (v. doc.24 di parte opponente); nelle more del giudizio la vicenda avrebbe trovato definitiva conclusione nell'aprile 2018 tramite accordo transattivo tra l'avv. D. e UnipolSai, percependo la danneggiata ulteriori € 130.000,00, mentre detto legale, ad integrazione degli acconti ricevuti dalla cliente, avrebbe incassato una parcella di € 35.000,00 (v. doc. 25 di parte opponente).

A mezzo missiva dd. 14.5.2018 la F. Srl avrebbe richiesto di nuovo il pagamento della fattura n. 221/16, venendo riscontrata dal patrocinio della opponente (v. doc. 26 di parte opponente).

Ciò esposto, ritiene l'opponente che non vi sarebbe dubbio che l'attività della F. Srl terminasse nel mese di luglio 2014, nel momento in cui le sarebbe stato proposto il trasferimento della posizione in giudizio.

Il servizio reso dall'odierna opposta sarebbe pertanto cessato in coincidenza con il conferimento del mandato ad litem all'avv. D., il quale sarebbe stato da subito retribuito dalla sig.ra X.C. .

L'importo risarcito nel marzo 2016 di € 130.000,00, rispetto al quale l'odierna opposta pretenderebbe una quota del 20%, sarebbe frutto esclusivamente delle prestazioni rese dall'avv. D. in sede di X.T.P., di negoziazione assistita, nonché per il procedimento di merito, mancando qualunque apporto causale dell'attività di F. rispetto la datio dell'assicurazione. Sarebbe quindi palese che il conferimento di mandato del luglio 2014 alla F., oltre ad essere stato carpito, sarebbe privo di causa, con la conseguenza che il negozio sarebbe nullo, annullabile ed inefficace.

Parte opponente rileva poi, tra l'altro, che la F. Srl avrebbe fatto sottoscrivere un secondo mandato pur avendo in proprie mani quello già sottoscritto nell'anno 2010 e proprio in coincidenza con un'iniziativa che avrebbe condotto al pagamento di ingenti somme in favore della danneggiata; emergerebbe quindi l'intento meramente disonesto della infortunistica.

La pretesa del pagamento della percentuale del 20% di cui alla fattura ingiunta non troverebbe giustificazione alcuna per le prestazioni di fatto non eseguite da F. Srl.

Subordinatamente alla totale mancanza di causa e pertanto alla declaratoria di nullità del contratto di mandato del 2014, il contratto sarebbe in ogni caso annullabile per vizio di volontà nella sua formazione derivante da errore piuttosto che da dolo (art. 1439 e segg. c.c.). A riguardo l'opponente fa valere che nella fattispecie, nel luglio 2014 le sarebbe stato rappresentato un rapporto contrattuale (iniziativa processuale) del tutto estraneo al mandato che nel detto contesto risulterebbe altresì formalmente conferito alla Infortunistica.

Sarebbe stata sottaciuta qualsivoglia informativa circa scopo e contenuto del detto mandato, profittando della fiducia riposta dall'anziana nella buona fede del sig. M.V. e dell'avv. D., nella convinzione che solo quest'ultimo avrebbe gestito il prosieguo della vertenza.

L'opponente sostiene pertanto, che vi sarebbe stato un inganno da parte di F. Srl., il cui referente al tempo della sottoscrizione neppure si sarebbe presentato come tale.

Sarebbe parimenti indubbio che qualora la sig.ra X.C. fosse stata resa edotta del contenuto del secondo mandato, con specificazione dell'oggetto delle prestazioni evidentemente sovrapponibili a quelle di competenza dell'avvocato, mai avrebbe sottoscritto tale documento.

Ciò consentirebbe anche di suffragare un'annullabilità del rapporto contrattuale per errore ex artt. 1427 e segg. c.c., posto che alla malcapitata sig.ra X.C. sarebbe stata indotta una falsa rappresentazione della realtà.

In aggiunta, l'opponente rileva come l'opposta non potrebbe opporre la circostanza secondo cui il mandato all'Infortunistica avrebbe valenza anche in pendenza di procedimento (art. 5 del mandato), tenuto conto del fatto che detta clausola avrebbe natura vessatoria e come tale necessiterebbe di separata sottoscrizione per dispiegare una qualche sorta di effetto.

La seconda sottoscrizione apposta sul mandato volta a indicare come specificamente riconosciute le clausole n. 2, 3 e 4, sarebbe riconducibile all'ipotesi di annullabilità per dolo, poiché carpita sfruttando la buona fede dell'anziana, che avrebbe firmato sulla fiducia.

Parte opponente eccepisce poi lo squilibrio nel sinallagma contrattuale, posto che a fronte di un consistente impegno finanziario a lei richiesto (ca. € 36.000,00), avrebbe fatto da controprestazione una non meglio specificata attività asseritamente eseguita dall'infortunistica dal luglio 2014 in poi, derivando l'impegno per un compenso del tutto sproporzionato.

Si dovrebbe quindi, in via subordinata all'accoglimento delle richieste di accertamento di invalidità, ridurre l'eventuale corrispettivo dovuto secondo proporzionalità ed equità.

In punto retribuzione, l'unico soggetto che avrebbe maturato (e ricevuto) giusto ed equo compenso sarebbe l'avvocato D..

Parte opponente rassegna quindi corrispondenti conclusioni.

Si costituisce l'opposta con comparsa di risposta del 25.1.2019, rilevando, in fatto, come l'opponente sarebbe stata vittima di un incidente stradale nel mese di settembre del 2010, riportando gravi lesioni personali e avrebbe conferito, in data 27.10. 2010, alla F. S.r.l. l'incarico di gestire per suo conto la pratica relativa al risarcimento dei danni subiti.

Tale pratica sarebbe stata seguita prevalentemente dall'Avv. Marco M.V., consulente dello studio di infortunistica, il quale avrebbe curato in questa prima fase tutti i contatti con la cliente ed avviato la pratica di risarcimento presso la compagnia di assicurazioni del responsabile.

Nel corso del periodo di convalescenza della opponente, in assenza di qualsiasi possibilità di quantificare l'invalidità permanente che sarebbe derivata alla propria assistita, nell'anno 2011 l'Avv. M.V. avrebbe ottenuto comunque dalla assicurazione il pagamento di due acconti in favore della stessa per complessivi € 10.000,00; l'opponente avrebbe provveduto pacificamente e senza alcuna contestazione a pagare le provvigioni pattuite nella misura del 20% per complessivi € 2.000,00.

Stabilizzatisi i postumi permanenti delle lesioni subite, l'avv. M.V. avrebbe provveduto a sottoporre l'assistita ai dovuti accertamenti medici presso specialisti scelti dalla F. S.r.l., come da incarico; una volta stimato il grado complessivo di invalidità, nel novembre 2013 il collaboratore della F. S.r.l. avrebbe inviato alla compagnia assicuratrice la richiesta di provvedere al pagamento del risarcimento dovuto.

Sarebbe emersa una amplissima differenza di quantificazione fra la valutazione del danno risultante dagli accertamenti svolti dalla F. S.r.l., nell'ordine del 40% di invalidità permanente, e quella ritenuta congrua dalla assicurazione, tanto che non sarebbe stato possibile addivenire ad alcun accordo: a fronte della richiesta di un acconto sul danno di € 10.000,00 avanzato dalla F. S.r.l., in data 7.7.2014 la compagnia UnipolSai avrebbe inviato assegno di liquidazione a preteso saldo del danno per la somma di € 15.000,00.

Anche su questo assegno, accettato come acconto ed incassato dalla X.C., la stessa avrebbe provveduto a pagare la provvigione convenuta nella misura del 20%, oltre iva e spese vive anticipate dalla F. S.r.l.

Il 21.7.2014 la sig.ra X.C. avrebbe incontrato il titolare della F. S.r.l. X.F., l'Avv. M.V. e l'Avv. D. presso la sua abitazione per decidere come procedere a fronte del diniego di UnipolSai a corrispondere un risarcimento congruo; il titolare dello studio ed i due professionisti avrebbe proposto alla cliente di avviare un procedimento di accertamento tecnico preventivo, volto a dirimere la controversia riguardante la quantificazione del danno, assumendosi eventualmente l'onere di scegliere i professionisti necessari per lo svolgimento del procedimento (avvocato e consulente medico di parte).

L'opponente avrebbe accettato la soluzione proposta e conferito incarico all'Avv. D. di presentare il concordato ricorso per a.t.p., firmando contestualmente un nuovo conferimento di mandato alla F. S.r.l., nel quale sarebbe stato confermato il riconoscimento del compenso allo studio nella misura del 20% più iva dell'importo eventualmente liquidato oltre spese, ovvero nella stessa misura fino a quel momento richiesta e pacificamente riconosciuta. Nel mandato sia avrebbe precisato che "Il mandante autorizza espressamente il mandatario a farsi sostituire nell'espletamento dell'incarico conferito da propri dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti del predetto studio" (doc. 16 del fascicolo di controparte art. 2) e che "Il presente mandato resta vigente anche nella pendenza di procedimenti giudiziali".

La perizia resa nel procedimento di ATP avrebbe riconosciuto l'invalidità permanente nella misura del 38%, riconoscendo pertanto la sostanziale correttezza delle valutazioni svolte dalla F. S.r.l. e dai suoi consulenti sulla effettiva gravità del danno subito dalla loro assistita e sulla decisione di non accettare a saldo le somme offerte da UnipolSai fino a quel punto.

Dopo l'a.t.p., l'Avv. M.V. per F. S.r.l. avrebbe ripreso le trattative con UnipolSai per ottenere il pagamento di quanto dovuto sulla base della stessa, ma ancora la compagnia assicurativa non avrebbe voluto riconoscere un adeguato risarcimento; in particolare UnipolSai non avrebbe inteso riconoscere alcuna somma a titolo di danno patrimoniale per le spese di assistenza domestica ed adeguamento dell'abitazione dell'anziana, resesi necessarie in conseguenza delle lesioni patite, limitandosi a proporre un pagamento a saldo e stralcio per € 130.000,00, offerta giudicata non congrua dalla F. S.r.l.

La quantificazione dei danni patrimoniali prevedibili, in quanto ai costi futuri di assistenza, sarebbe stata svolta su incarico della F. S.r.l., come da mandato, dallo studio AeG 2000 S.r.l. di consulenza del lavoro (doc. 2 di parte opposta).

In mancanza di un accordo stragiudiziale fra UnipolSai e la F. S.r.l., l'Avv. D. avrebbe iniziato il procedimento di merito per la quantificazione giudiziale del risarcimento; solo dopo il ricevimento della citazione in giudizio, nelle more della prima udienza, UnipolSai avrebbe inviato un pagamento di € 130.000,00, corrispondente a quanto offerto stragiudizialmente all'Avv. M.V., trattenuto come acconto.

Anche su questa quarta tranche di pagamento F. avrebbe emesso fattura per il 20% più iva e spese di quanto liquidato; solo in questa occasione, per la prima volta e del tutto a sorpresa,

la sig.ra X.C. avrebbe contestato la debenza di quanto indicato in fattura per mezzo di raccomandata di suo difensore del 15.4.2016.

Da questo momento in poi la F. S.r.l. avrebbe quindi interrotto ogni attività in favore della sig.ra X.C. , stante l'implicita revoca di mandato contenuta in detta missiva; la valutazione dei consulenti della F. S.r.l. di incongruità della somma di € 130.000,00 offerta da UnipolSai si sarebbe comunque rivelata corretta, e nel 2018 la sig.ra X.C. avrebbe ricevuto altri € 130.000,00 a saldo del proprio danno, a transazione di una causa basata sulla documentazione, le prove e le perizie raccolte e prodotte dai consulenti della F. S.r.l. nel corso di sei anni di attività svolta in favore della opponente.

In diritto, parte opposta ritiene che parte opponente svolgerebbe una narrazione dei fatti basata su allegazioni, supposizioni e pregiudizi volta a minimizzare l'attività svolta dalla F. S.r.l. durante il mandato e a presentare in cattiva luce i professionisti che l'avrebbero assistito.

Parte opposta sottolinea, in particolare e tra l'altro, come, l'opponente a) avrebbe ricevuto un complessivo risarcimento di € 285.000,00 a fronte dei 25.000,00 offerti dalla compagnia in sede stragiudiziale; b) non avrebbe mai contestato e sempre pagato fatture pari al 20% circa oltre iva e spese anticipate, in relazione alla prime tre tranches di pagamento ricevute, contestando solo la quarta fattura emessa sempre per il 20% più iva e spese di quanto liquidato; c) non avrebbe mai contestato in nessuna sede il corretto adempimento delle obbligazioni professionali da parte della F. S.r.l. e dei professionisti da questi scelti, d) riconoscerebbe espressamente di avere sottoscritto il mandato professionale alla F. S.r.l. personalmente ed alla presenza del figlio.

In ordine alle singole eccezioni sollevate dall'opponente, l'opposta contro-deduce, riassuntivamente, quanto segue:

In ordine al corretto espletamento del mandato sottoscritto in data 21.7.2014, contesta espressamente che l'attività della F. S.r.l. sia cessata nel mese di luglio 2014 con il conferimento all'avv. D. del mandato giudiziale, in quanto sarebbe continuata anche durante e dopo lo svolgimento dell'a.t.p., occupandosi la F. S.r.l. di individuare un avvocato esperto per presentare il ricorso, incaricare un consulente tecnico di parte per assistere la cliente durante le operazioni di a.t.p., gestire ogni tipo di comunicazione fra il c.t.u. ed i consulenti di parte, in relazione allo svolgimento delle operazioni peritali.

Al termine dell'a.t.p.. sarebbe stato l'avv. M.V., consulente della F. S.r.l., non l'avv. D., incaricato solo della redazione dell'atto introduttivo dell'a.t.p., a trattare con la direzione di UnipolSai per ottenere un equo risarcimento; sarebbe stato su indicazione della F. S.r.l., sulla base delle valutazioni e delle trattative portate avanti dall'avv. M.V., che l'offerta ulteriore di € 130.000,00 sarebbe stata ritenuta insufficiente e quindi l'avv. D. avrebbe proceduto alla citazione in giudizio di UnipolSai, scelta rivelatasi poi corretta.

La F. S.r.l. avrebbe peraltro continuato ad anticipare alla opponente tutte le spese necessarie per svolgere correttamente il proprio mandato, come previsto dall'art. 3 dello stesso, comprese le consistenti spese anticipate per lo svolgimento del procedimento di a.t.p.: si tratterebbe delle spese pari ad € 4.441,72, comprese nella fattura oggetto di ingiunzione, che l'opponente giustamente rilevarebbe di avere corrisposto in data 9.3.2016.

L'opponente, nel sostenere di avere ritenuto conclusa l'attività di assistenza con il conferimento del mandato all'avv. D. sarebbe in palese malafede: se non basterebbe la prova di avere conferito un nuovo e più specifico mandato alla F. S.r.l. lo stesso giorno in cui avrebbe conferito mandato per l'a.t.p. all'Avv. D. ed il fatto che la F. avrebbe continuato ad anticipare ogni spesa e ad occuparsi di ogni attività necessaria, si produrrebbe l'informativa sottoscritta dalla sig.ra X.C. in data 17.3.2015, il giorno delle operazioni peritali di ATP, con la quale la stessa dichiarerebbe di essere stata informata dalla F. S.r.l. (non dall'Avv. D.) dell'andamento del procedimento di a.t.p., della nomina a c.t.u., della decisione di F. S.r.l. (non dell'Avv. D.) di nominare come consulente di parte il dott. I. e di accettare tale

decisione, nonché richiederebbe a F. S.r.l. di anticipare le spese di c.t.u. e c.t.p., impegnandosi a restituirle su richiesta (v. doc. 3 di parte opposta).

Sarebbe evidente come l'opponente abbia usufruito dei vantaggi previsti dal mandato firmato, salvo poi impugnare lo stesso solo al momento di pagare il corrispettivo.

La prestazione svolta dalla F. S.r.l. avrebbe peraltro con evidenza portato profitto alla sig.ra X.C., in quanto la somma finale ottenuta di € 285,000,00 sarebbe enormemente superiore a quella inizialmente riconosciuta dalla compagnia assicuratrice.

In ordine alla validità del mandato sottoscritto in data 21 luglio 2014, parte opposta rileva come l'opponente insinuerebbe che la firma sul mandato conferito sia stata in qualche modo estorta con raggiri o false rappresentazioni, il che sarebbe contraddetto da tutto quanto esposto.

L'onere della prova delle asserzioni di opponente sul titolare ed i collaboratori della F. Srl., graverebbe interamente sull'opponente.

In ordine all'asserita nullità dell'art. 5 del mandato, con il quale si preciserebbe che lo stesso permane valido "anche nella pendenza di procedimenti giudiziali" in quanto lo stesso sarebbe vessatorio, parte opposta rileva come sarebbe evidente come la validità di questa clausola contrattuale comporterebbe il rigetto della tesi di controparte relativa alla implicita translatio del mandato in capo all'Avv. D. a seguito dell'instaurazione del procedimento di ATP.

Secondo parte opposta, il termine "vessatorio" avrebbe un preciso significato tecnico, facendo riferimento all'art. 33 del Codice del Consumo, che enumererebbe quali clausole siano vessatorie fino a prova contraria; nell'elencazione contenuta al comma 2 della norma non vi sarebbe alcun caso cui la clausola in esame sia riconducibile.

Se l'opponente avrebbe voluto fare riferimento alle clausole c.d. vessatorie di cui all'art. 1341 c.c., parte opposta ritiene che anche a riguardo non vi sia alcuna riferibilità della clausola in esame al dispositivo della norma.

Sarebbe poi illogico ritenere vessatoria per il consumatore una clausola che non farebbe altro che prevedere che entrambe le parti rimarrebbero vincolate ai propri rispettivi obblighi anche in pendenza di un procedimento giudiziale: sarebbe in forza della validità di tale clausola che la F. S.r.l. avrebbe anticipato alla sig.ra X.C. € 4.445,22 di spese.

In ordine alla presunta eccessiva onerosità del mandato, parte opposta rileva come l'opponente non avrebbe subito nessun impegno finanziario in conseguenza del mandato, in quanto quest'ultimo l'avrebbe obbligato al pagamento del compenso solo dopo l'incasso di un risarcimento ed in misura proporzionale allo stesso: sarebbe al contrario la F. S.r.l. ad essersi assunta finanziariamente l'onere di anticipare tutte le spese della procedura.

Se si volesse invocare invece un eccessivo costo del servizio, la remunerazione a percentuale avrebbe lo scopo di trasferire il rischio della pratica dal danneggiato al professionista: sarebbe quest'ultimo infatti ad assumersi il rischio di non essere retribuito per il lavoro svolto in caso di mancato risarcimento, mentre il danneggiato sarebbe obbligato a pagare dei compensi solo in proporzione all'effettivo risultato ottenuto.

Considerando che in via generale le obbligazioni dei professionisti sarebbero di mezzi e non di risultato, con rischio pertanto in carico all'assistito, la F. S.r.l., che eserciterebbe attività professionale disciplinata dalla L. 4/2013, si assumerebbe di fatto una obbligazione di risultato.

Peraltro la percentuale del 20% convenuta sarebbe quella stessa percentuale per consuetudine riconosciuta dalle compagnie assicurative al patrocinatore stragiudiziale al momento dell'ottenimento di una transazione.

In ordine alla somma liquidata in decreto ingiuntivo, l'opposta prende atto delle osservazioni di controparte sulle spese stragiudiziali, per le quali si rimette a giustizia, e sull'acconto pagato di € 4.441,72 e non scalato dalla fattura, riconoscendo che lo stesso sarebbe stato pagato; parte opposta riconosce pertanto che l'ammontare dovuto sarebbe pari ad € 32.330,00, oltre spese.

In ordine alla domanda riconvenzionale parte opposta ritiene che dovrebbe essere rigettata, rilevando come la difesa della sig.ra X.C. avrebbe richiesto in atto di citazione ad UnipolSai (doc. 20 del fascicolo di parte opponente, pag. 2 art. 8) il rimborso delle spese stragiudiziali pagate alla F. S.r.l.

Il procedimento si sarebbe chiuso con una transazione, a seguito della quale alla stessa sarebbero stati riconosciuti complessivamente € 285.000,00 euro a fronte di € 215.000,00 circa richiesti a titolo di danno biologico e spese mediche (somma risultante dalla valutazione nell'a.t.p., di cui all'art. 10 della citazione applicando le tabelle di Milano); considerando quindi un risarcimento di € 70.000,00 di spese ulteriori, e tenuto conto che il rimborso delle spese di patrocinio stragiudiziale sarebbe dovuto ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 254/2006 e a mente di SS.UU. 26973/2008 “Anche le spese relative alla assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale”, si dovrebbe ritenere anche in mancanza di ulteriori dettagli sulle somme liquidate che le stesse siano state risarcite da UnipolSai (o comunque avrebbero dovuto esserlo).

La riconvenzionale sarebbe quindi non solo infondata, ma priva di legittimazione, non avendo il pagamento delle fatture impugnate arrecato diminuzione patrimoniale alla sig.ra X.C. .

Anche tutte le spese anticipate da F. S.r.l. e pagate ante causam dalla opponente per accertamenti peritali stragiudiziali e procedimento di a.t.p. per complessivi € 4.445,22, sarebbero state domandate in atto di citazione ad UnipolSai e quindi rientrate nel conto totale del risarcimento ottenuto (doc. 20 del fascicolo di controparte, pag. 2 artt. 9 e 10).

Quindi, la sig.ra X.C. non avrebbe pagato alla F. S.r.l. nulla che non le sia stato rimborsato; inoltre, nell'accordo transattivo UnipolSai si sarebbe fatta carico anche delle spese per l'attività professionale svolta dall'Avv. D. per complessivi € 35.000,00.

Parte opposta rassegna poi corrispondenti conclusioni, chiedendo anche la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Rigettata quest'ultima richiesta, nel corso del procedimento vengono concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, a seguito del deposito delle relative memorie, assunte delle prove orali.

In particolare, vengono sentiti in via di prova delegata, dinnanzi al Tribunale di Bologna, in data 27.9.2019, i testi M.D. e M.V., nonché, dinnanzi a codesto Tribunale, i testi M.G. (in udienza del 26.11.2019) e X.G. (in udienza del 4.2.2020).

Di seguito, fallite le trattative intentate dalle parti per la composizione stragiudiziale della causa, la stessa viene trattenuta in decisione all'udienza del 5.2.2020, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotto il primo termine a trenta giorni.

Avviene poi la sospensione emergenziale di tali termini, ai sensi del d.l. n. 18/2020 e del d.l.n. 23/2020, per cui ora, trascorso il relativo periodo di sospensione straordinaria e scaduti i termini così sospesi, viene resa la presente decisione conclusiva del giudizio.

2. In diritto.

Come rilevato dalla parte opposta, deve ritenersi che l'attività da essa svolta sia regolata dalla legge n. 4 del 2013, sulle professioni non regolamentate.

Detta legge definisce, infatti, professione non organizzata in ordini o collegi "l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative."; tra le stesse attività rientra pertanto anche la professione del c.d. “patrocinatore stragiudiziale” o “esperto in infortunistica”, anche se esercitata da una società di capitali, come nel presente caso.

Tale professione può peraltro estendersi esclusivamente alle attività tese ad ottenere, per i clienti, il congruo risarcimento dei danni da essi subiti nel solo ambito extra giudiziario,

essendo invece l'attività giudiziaria riservata agli avvocati (cfr., tra le altre, Cass. n. 7359/1997, nonché Cass. n. 5906/1987, secondo le quali la prestazione di opera intellettuale nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa della parti in giudizio e comunque di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo, mentre, al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale, sia che si svolga mediante il compito di atti difensivi o di semplici pareri, sia pure che comporti contatti con l'altra parte e tentativi di componimento stragiudiziale, non può considerarsi riservata agli iscritti all'albo degli avvocati e conseguentemente, non rientra nella previsione dell'art. 2231 c.c., dando diritto a compenso in favore di colui che la esercita).

In ordine alla particolare modalità di pattuizione del compenso, come avvenuta nel presente caso (vale a dire: percentuale del risarcimento ottenuto dal cliente), va poi tenuto conto che, per il periodo quando ancora vigeva il divieto di patto di quota lite ex art. 2233 c.c., la Corte Suprema ha avuto modo di statuire, che “in tema di compensi professionali, la disposizione di cui all'art. 2233, terzo comma, cod. civ. (nel testo applicabile “ratione temporis” antecedente alla sostituzione operata dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), che prevede la nullità del cosiddetto patto di quota lite, è norma speciale a carattere tassativo e, come tale, non suscettibile di estensione analogica, sicché' essa si riferisce esclusivamente all'attività svolta da professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale e non anche all'attività amministrativo-contabile svolta da un consulente del lavoro in ambito previdenziale e finalizzata al conseguimento di sgravi contributivi.” (Cassazione civile sez. II, 02/10/2014, n. 20839).

Si evince quindi da tale pronuncia - con significato perdurante anche per la presente causa, a prescindere dalla circostanza che il patto di quota lite oggi risulta divenuto legittimo (anche) per gli stessi avvocati - che per l'attività (non riservata e non regolamentata), come svolta da parte opposta, vigono comunque principi diversi da quelli che valgono per gli avvocati.

Pertanto, anche i principi di cui al recente arresto della Corte Suprema (sentenza del 26/11/2019, n. 30837) non possono ritenersi direttamente applicabili alla presente causa, avendo la Corte Suprema statuito in tale pronuncia che, a seguito dell'abolizione del divieto del patto di quota lite, la congruità del patto è comunque prevista anche dal punto di vista delle regole deontologiche, con la modifica dell'art. 45 del codice deontologico forense, che consente all'avvocato di pattuire “con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, alla condizione, tuttavia, “che i compensi siano proporzionati all'attività svolta”, nonché, che la nullità del contratto sotto il profilo della carenza di congruità del patto di quota lite è sempre oggetto di rilievo ed indicazione da parte del giudice.

Tale decisione aveva, infatti, ad oggetto delle richieste analoghe a quelle di cui al presente giudizio (di 20% delle somme ottenute a titolo di risarcimento in caso di vittoria, oltre alle spese vive, dovute anche nell'ipotesi di cambio di difensore nel corso di causa), avanzate però da parte di un avvocato e non di una società di infortunistica; le relative richieste sono state ridimensionate dai giudici aditi, confermando la Cassazione la pronuncia della Corte d'Appello, che aveva accolto solo parzialmente la pretesa dell'avvocato, determinando il compenso in relazione all'attività effettivamente svolta, quantificandola in (soli) € 1872,00. Orbene, sebbene non incombono sulla parte opposta gli stessi doveri deontologici che invece incombono sugli avvocati, la stessa pronuncia appare comunque di rilevanza per la decisione della presente causa, laddove invita ad interrogarsi quale sia l'oggetto del rapporto contrattuale dedotto dalla opposta e in che cosa si differenzia dall'attività difensiva dell'avvocato incaricato della trattazione giudiziale, eccettuando l'opponente l'indeterminatezza dell'oggetto ed il difetto di causa del rapporto contrattuale azionato dalla

convenuta opposta (vale a dire: il contratto denominato “conferimento di mandato” del 21.7.2014).

Se, infatti, è vero, come affermato sempre dalla Corte Suprema (Cassazione civile sez. I, 04/11/2015, n.22567), che lo squilibrio economico iniziale tra le prestazioni può rilevare ai fini della rescissione del contratto a norma dell'art. 1447 c.c. o dell'art. 1448 c.c., in considerazione dello stato di bisogno o di pericolo di alcuno dei contraenti, oppure può rilevare ai fini dell'annullabilità del contratto stipulato da persone incapaci - ipotesi non fatte valere nel presente caso - mentre, di regola, non determina di per sé la nullità del contratto, dalla stessa decisione si evince, a contrariis, che la nullità del contratto per carenza di causa sia però ipotizzabile, nel caso di inesistenza in concreto di una delle prestazioni oggetto di scambio.

A quest'ultimo riguardo, si legge, appunto, nella motivazione della stessa sentenza: “Nei rari precedenti nei quali si è attribuito rilevanza allo squilibrio originario delle prestazioni, si trattava piuttosto di impossibilità giuridica di una delle prestazioni oggetto del preteso scambio: “come quando una delle parti si obblighi ad una prestazione senza che, in cambio, le venga attribuito nulla di più di quanto già le spetti per legge” (Cass., sez. 2^a, 27 luglio 1987, n. 6492, m. 454764) o in ragione di altro vincolo contrattuale (Cass., sez. 3^a, 8 maggio 2006, n. 10490, m. 592154). Secondo la giurisprudenza più recente, in realtà, lo squilibrio economico originario non priva di causa il contratto, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. Si ritiene dunque che, salvo particolari esigenze di tutela, “le parti sono i migliori giudici dei loro interessi”.

Nel presente caso va quindi esaminato, quali siano le prestazioni, alle quali si siano obbligato le parti e se si possa ritenere che - a prescindere da un eventuale squilibrio contrattuale, di per sé irrilevante - sia stata stipulata una controprestazione rilevante di parte opposta.

Orbene, entrambi i documenti contrattuali firmati dalla opponente, vengono definiti come “conferimento di mandato” (v. docc. 5 e 16 di parte opponente), mentre soltanto il secondo “mandato”, qui azionato dalla opposta, prevede, da parte della mandante, l'obbligo di pagamento del 20% del risarcimento ottenuto, con previsione, al punto 5), del mantenimento della vigenza dal mandato anche nel caso di pendenza di procedimenti giudiziali (doc. 16 di parte opponente).

Nel secondo documento appena citato si legge non solo che si tratta di un mandato oneroso, con riconoscimento, appunto, di un compenso in forma di provvigione, ma viene anche previsto che resta dovuto dal cliente, in aggiunta alla provvigione stipulata, il rimborso delle spese anticipate (punto 3, v. doc. 16 della opponente).

La società infortunistica a riguardo non corre quindi un rilevante rischio, in quanto le spese da essa anticipate devono in ogni caso essere rimborsate, e questo anche per il caso che nessun risarcimento venga ottenuto, ovvero lo stesso sia inferiore a quanto versato a titolo di spese.

Soprattutto però, in tale documento contrattuale non vengono minimamente determinati gli obblighi a carico dell'opposta, conferendo la mandante semplicemente una delega a svolgere determinate attività, senza che tuttavia l'opposta si obblighi espressamente al compimento degli stessi, né a svolgerli entro determinati termini o a determinate condizioni (v. a riguardo, in particolare, il punto 1 del “conferimento di mandato” sub doc. 16 di parte opponente, ma anche il punto 3, nel quale soltanto la mandante si obbliga al pagamento- anche- delle spese anticipate dalla mandataria).

Detto “conferimento di mandato” richiama poi in modo del tutto generico le norme del codice civile, rinviando soltanto il primo documento contrattuale, superato dal secondo conferimento di mandato - il quale prevede specificamente l'onerosità del rapporto e la determinazione del compenso - all'art. 1725 comma 1 c.c. (sulla revoca del mandato oneroso) e all'art. 2237 c.c. (sul recesso dal contratto d'opera e il pagamento delle relative spese e del compenso).

Se quindi, secondo l'art. 1703 c.c. il “mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra” e il contratto oggetto di causa viene definito, da parte della opposta - che pacificamente l'ha predisposto - quale “conferimento di mandato”, in concreto non c'è traccia di determinati obblighi assunti da parte dell'opposta, ancor meno a compiere determinati atti giuridici, a determinate condizioni.

Infatti, la delega a favore dell'opposta a compiere determinate attività, in nome e per conto della opponente, non equivale all'assunzione dell'obbligo di compiere le stesse attività, dovendosi distinguere il rapporto di mandato dal conferimento della procura (cfr., tra le altre: Cassazione civile, sez. II, 30/05/2006, n. 12848).

Neppure l'anticipazione delle spese e' espressamente prevista quale “obbligo” della parte opposta, regolando il mandato soltanto l'obbligo dell'opponente (e mandante) a rimborsare a parte opposta le spese (eventualmente) anticipate in suo nome (v. a riguardo anche lo stesso doc. 3 di parte opposta).

Il contratto qui azionato non prevede pertanto nessuna concreta controprestazione a carico della società opposta, pur prevedendo un diritto al compenso della stessa in base ad un risultato, che però risulta difficilmente attribuibile ad un'attività in concreto svolta da parte opposta, proprio in quanto tale attività non viene definita, e ciò neanche per distinguerla di fronte alla (concorrente) attività da svolgere da un avvocato in via giudiziale.

In tale contesto pare rilevante anche un'ulteriore doglianza di parte opponente, relativa all'asserita vessatorietà della clausola del contratto - rilevabile peraltro anche d'ufficio - che prevede la permanenza del mandato, pur in caso di pendenza di procedimento giudiziale (v. punto 5, doc. 16 di parte opponente).

Poiché l'opponente agisce quale consumatrice, si applica l'art. 33 Codice del Consumo, che, lungi da prevedere una lista tassativa di clausole da ritenersi vessatorie, prevede, invece, al primo comma che “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, indicando poi, al secondo comma, dettagliatamente le clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria.

L'art. 34 comma 1 Codice del Consumo stabilisce poi, per permettere di individuare le clausole vessatorie non specificamente elencate al secondo comma dell'art. 33, che la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo, mentre il comma 2 chiarisce che la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Il comma 4 determina che non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale, mentre il comma 5 prescrive che nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Orbene, nel presente caso, la clausola denunciata - in ordine alla quale non e' neanche stata dedotta tempestivamente, da parte della opposta, la trattativa individuale o specifica - così come interpretata dalla parte opposta, dovrebbe comportare che il rapporto di mandato perdurerebbe anche a seguito di un incarico giudiziale conferito ad un avvocato, con conseguente diritto della mandataria al compenso determinato in una percentuale del risarcimento ottenuto.

Ciò, però, senza che allo stesso tempo l'attività che dovrebbe essere prestata dalla società opposta, neanche per tale particolare caso, venga minimamente determinata nel contratto stesso, il che rende ancora più difficile determinare la causa (e l'oggetto) del contratto,

tenuto conto che proprio in tal caso l'attività (meramente stragiudiziale) della opposta non potrebbe che assumere rilevanza molto ridotta, rispetto all'attività giudiziale svolta dall'avvocato.

Quindi, se è vero che tali aspetti appaiono incidere sull'oggetto del contratto, deve tenersi conto che comunque la vessatorietà della clausola non può essere esclusa, se manca l'individuazione chiara e comprensibile dell'oggetto del contratto stesso, com'è il presente caso (cfr a riguardo e a contrariis sentenza del Tribunale di Firenze del 04/02/2003, secondo la quale la pattuizione che riconosce il diritto alla provvigione per il solo fatto di aver reperito un'offerta conforme alle richieste è una clausola che incide sull'oggetto del contratto e dunque, ai sensi dell'art. 1469 ter comma 2 c.c - predecessore dell'art. 34 comma 2 Codice del Consumo - ne è esclusa la vessatorietà a meno che non sia stata formulata in maniera oscura).

Dovendosi poi tener conto, per valutare la vessatorietà della clausola, ai sensi del citato art. 34 Codice del Consumo, del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, appare particolarmente rilevante, che – come confermato dalle testimonianze assunte e in realtà pacifico tra le parti - proprio in concomitanza alla firma del secondo “mandato” qui azionato, sia stato deciso di intentare una procedura giudiziale e sia stata conferita delega (distinta) ad un avvocato.

Tenuto conto di ciò, non può che ritenersi che la contestuale previsione della permanenza del “mandato” stragiudiziale - interpretata come permanenza di un obbligo di pagamento di un compenso al patrocinatore stragiudiziale, determinato in base al risarcimento ottenuto - senza definire allo stesso tempo la controprestazione a carico dello stesso patrocinatore, sia abusiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 ss. Codice del Consumo.

Infatti, tale clausola comporta un grave squilibrio degli obblighi e diritti contrattuali, a sfavore della cliente, la quale si obbliga a pagare una percentuale molto rilevante, senza che allo stesso obbligo corrisponda, in concreto, una dovuta controprestazione.

Per tali ragioni, il contratto oggetto di causa (v. doc. 16 di parte opponente) non solo appare carente di causa, proprio in quanto manca del tutto la determinazione di obblighi precisi in carico a parte opposta, anche in corrispondenza al nomen iuris ad esso dato, ma, in via subordinata, dovrebbe comunque affermarsi, con gli stessi effetti, la vessatorietà e quindi nullità (ex art. 36 Codice del Consumo) almeno della clausola, che, dinanzi alla mancanza di definizione di precisi obblighi contrattuali della opposta, preveda che permanga il diritto del patrocinatore stragiudiziale ad un compenso stabilito nelle modalità del “patto quota lite”, in caso di trasferimento della vertenza in sede giudiziale.

Quel che appare determinante per pervenire a tale conclusione è, infatti, la circostanza che non venga minimamente definito - in particolare per l'ipotesi di introduzione di un procedimento giudiziale - quale sia il necessario apporto causale da fornire da parte della opposta per ottenere il risultato cui parametrare il compenso dovuto.

Ne consegue che il rapporto contrattuale azionato con il decreto ingiuntivo qui opposto, deve dichiararsi nullo per difetto di causa e il decreto ingiuntivo stesso va revocato, con assorbimento di tutte le altre domande ed eccezioni relative di parte opponente.

In ordine alla domanda riconvenzionale di parte opponente, relativa alla restituzione di una parte di quanto già versato a titolo di compensi, va rilevato che tale domanda si riferisce ad un periodo, nel quale vigeva il primo “conferimento di mandato” (v. doc. 5 di parte opponente), quando il compenso non era quindi stato concordato per iscritto e l'azione giudiziale non era ancora stata intentata.

A tale riguardo parte opponente contesta la congruità di quanto già versato, a titolo di meri acconti sui compensi dovuti, nell'importo pacifico di € 6270,00, non mettendo però in dubbio la debenza, nell'an, del relativo importo.

L'opponente non fa valere quindi la mancanza di causa del relativo contratto, per cui non può qualificarsi la relativa domanda come richiesta di restituzione di un indebito (art. 2033 c.c.), ma avente origine nel contratto stesso (cfr. tra le altre: Cassazione civile sez. II,

16/12/2014, n.26416, nonché Cassazione civile sez. III, 28/05/2013, n.13207: “L'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non e' mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi.”; nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso l'operatività dell'istituto della *condictio indebiti*, atteso che la controversia, investendo la restituzione di corrispettivi versati per trasporti di merce per un chilometraggio effettivamente coperto diverso da quello oggetto di fatturazione, era stata correttamente inquadrata dal giudice di merito nell'alveo contrattuale).

Spetta, quindi, a questo giudice, ai sensi dell'art. 2225 c.c., in mancanza di comprovata convenzione sul prezzo (non contenuta nel “mandato” sub doc. 5 di parte opponente) determinare il giusto corrispettivo.

Sulla base della stessa norma va tenuto conto del risultato ottenuto - il quale appare in regola con l'attività svolta, ma non particolarmente notevole, dato anche il tempo trascorso tra il sinistro e i pagamenti assicurativi ricevuti - e del lavoro normalmente necessario per ottenerlo, che è consistito, in concreto, in una (non particolarmente cospicua) corrispondenza con il cliente e l'assicurazione, nonché nella redazione e nell'invio di missive monitorie (v. a riguardo docc. 6 ss. di parte opponente e docc. 4 ss. di parte opposta), oltre che nella ricerca e nell'incarico di professionisti per effettuare le necessarie valutazioni (peraltro pagati a parte dalla opponente, v., tra l'altro, doc. 2 di parte opposta).

Tenuti poi in mente, quale parametro, anche i tariffari allora vigenti per gli avvocati, applicabili *ratione temporis* - e pertanto in ordine ad una professione regolamentata, che, come emerge anche dalla succitata pronuncia della Corte Suprema n. 30837 del 2019, offre garanzie molto superiori rispetto ad una professione non regolamentata, come la presente - deve ritenersi che, effettivamente, l'importo di soli € 3.270,00, sostanzialmente riconosciuto dalla opponente, possa ritenersi soddisfacente in ordine all'attività concretamente svolta dalla opposta, mentre non può ritenersi dovuta la somma differenziale di € 3000,00, oggetto della domanda riconvenzionale.

Ciò anche, in quanto parte opposta non ha offerto, a ben vedere, elementi ulteriori per addivenire ad una valutazione diversa, ma ha parametrato le somme asseritamente dovute semplicemente nella percentuale di 20% del risarcimento ottenuto, sostenendo in modo alquanto generico che la stessa percentuale sia stata “convenuta”.

A quest'ultimo riguardo deve però rilevarsi come non solo tale convenzione non sia stata provata, in quanto non emerge minimamente dal doc. 5 di parte opponente, ma parte opposta non ha, in realtà, neanche dedotto tempestivamente e specificamente, in quale occasione tale pattuizione sia avvenuta (se non, quasi “*ex post*” e inammissibilmente con il “mandato” del 21.7.2014, il quale però deve ritenersi già nullo e senza effetti, per tutto quanto sin d'ora dedotto).

Ne' può ritenersi che parte opponente sia priva di legittimazione attiva di richiedere la relativa restituzione, non provando le generiche asserzioni della opposta che vi sia stata, in concreto, una surroga della UnipolSai nei relativi diritti della opponente, a parte che spese non dovute non possono neanche ritenersi degne di risarcimento.

Va, quindi, accolta la domanda riconvenzionale dell'opponente per l'importo di € 3000,00; a tale somma si aggiungono gli interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale (quindi: dal 2.11.2018), sino al saldo effettivo.

3. Spese di lite e domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte opposta soccombente (art. 91 c.p.c.).

Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da € 26.001,00 ad € 52.000,00) per cui le spese vengono liquidate come da dispositivo.

Non appaiono esservi ragioni per disporre la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c, data la novità delle questioni trattate, che fa ritenere che parte opposta non abbia agito e/o resistito in giudizio con dolo o colpa grave.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) in accoglimento dell'opposizione,
dichiara la nullità del contratto denominato “conferimento di mandato” del 21.7.2014, azionato da parte opposta e, per l'effetto,
dichiara che nulla è dovuto dalla opponente sulla base del predetto contratto, per cui:
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale della opponente
condanna l'opposta a restituire alla opponente, l'importo di € 3000,00, oltre interessi sino al saldo, come da motivazione;
- 3) condanna l'opposta a rimborsare alla opponente le spese di lite, che si liquidano in € 7254,00 per compensi ed in € 276,70 per spese anticipate, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.

Bolzano, 30 giugno 2020

Il Giudice
dott. Birgit Fischer